



b) - delle gestioni delle altre forme di assicurazione dichiarate sostitutive dell'assicurazione generale per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché di imprese, fondi, casse, gestioni ai quali sia stato concesso l'esaurimento dell'assicurazione generale per i rispettivi pensionati;

Per fronteggiare i maggiori oneri derivanti alle Casse, ai fondi, e alle gestioni previdenziali, l'art. 5, 2° capoverso, stabilisce che si proceda mediante incremento delle entrate anche adeguando i contributi con le stesse modalità stabilite dalle disposizioni che disciplinano le singole forme assicurative.

Ma riguardo si richiama l'attenzione sulla circostanza che sin dal 1955 l'Amministrazione ha deliberato annualmente l'assunzione a proprio carico dell'intero annuo onere